

COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO

Istituzione Casa di Riposo "A.Penasa"

Via S. Rocco, 1 – 36030 VALLI DEL PASUBIO (VI) Tel. 0445 630955 Fax 0445 592336

P.I. 00398190249

E-Mail: direzione@vallidelpasubio.191.it

PEC: cdrpenasa.comune.vallidelpasubio.vi@pecveneto.it

DETERMINAZIONE N. 54

Valli del Pasubio, 30/06/2022

Oggetto:

COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO ALLA PENSIONE DI
VECCHIAIA E DECORRENZA 01/12/2022 DELLA DIPENDENTE OMISSIS
PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI

IL DIRETTORE

Premesso che la dipendente Sig.ra OMISSIS, nata a OMISSIS (VI) il OMISSIS, in servizio presso il "Comune di Valli del Pasubio - Istituzione Casa di Riposo "A. Penasa" con la qualifica professionale di "operatore socio sanitario" - posizione economica B1 – a tempo pieno e indeterminato, ha presentato in data 07/07/2022 all'Ente le dimissioni per decorrenza dei limiti di età il 01/12/2022 (ultimo giorno di servizio 30/11/2022);

Vista la ricevuta di presentazione di domanda on line di pensione di vecchiaia, inoltrata all'Inps di Vicenza in data 21/06/2022 dalla dipendente OMISSIS;

Rilevato che:

- secondo la Circolare n. 2/2015 del Dipartimento della Funzione Pubblica, l'Amministrazione è tenuta a proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente quando quest'ultimo non matura alcun diritto a pensione al compimento dell'età limite ordinamentale o al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. Per valutare la sussistenza del requisito contributivo minimo per il diritto a pensione e, quindi, la possibilità della risoluzione del rapporto di lavoro, l'Amministrazione deve considerare il rapporto in essere e gli eventuali precedenti rapporti di lavoro, cui corrispondano contributi versati presso le diverse gestioni previdenziali;
- secondo quanto chiarito dall'INPS con la circolare n. 62 del 4 aprile 2018, dal 1° gennaio 2019, l'Amministrazione deve provvedere obbligatoriamente al collocamento a riposo di un dipendente al raggiungimento del requisito anagrafico di anni 67, a condizione che l'interessato abbia maturato un'anzianità contributiva minima di anni 20 (venti);
- il requisito minimo dei 20 (venti) anni di contributi è integrabile attraverso la somma di anzianità contributive riferibili a diverse gestioni previdenziali attraverso il ricorso all'istituto gratuito della totalizzazione, ex art. 1 del D. Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42 (oppure al cumulo contributivo di cui all'art. 1, commi 238 e ss., della legge n. 228/2012);

Considerato che:

- la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'assicurato ha raggiunto l'età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i previsti requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui vengono raggiunti tali requisiti;

- ai fini del conseguimento della prestazione pensionistica è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente;

Dato atto che OMISSIS:

- presta servizio in ruolo presso il Comune di Valli del Pasubio Istituzione Casa di Riposo A. Penasa dal 06 ottobre 2018;
- conseguirà il requisito anagrafico sopra indicato per l'accesso alla pensione di vecchiaia il 08/11/2022;

Constatato che, dall'istruttoria d'ufficio, il dipendente in oggetto:

- matura alla data del 30/11/2022 un servizio utile complessivo ai fini pensionistici di anni 4, mesi 1 giorni 24 svolto presso l'amministrazione pubblica a tempo indeterminato;
- vi è una domanda presentata dalla Sig.ra OMISSIS in data 21/06/2022 e da noi protocollata in data 23/06/2022 (prot. nr. 618), con la quale è stata richiesta una pensione di vecchiaia in cumulo L. 228/2012 e L. 232/2016 con i periodi contributivi Inps Gestione Privata e Inps Gestione Pubblica;
- conseguentemente, alla data di risoluzione del rapporto integra il diritto alla pensione di vecchiaia ex art. 24, commi 6 e 7, del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, con un'anzianità contributiva complessiva superiore ad anni 20, al netto delle anzianità contributive riferibili a diverse gestioni previdenziali;

Considerato, per le ragioni sopra esposte che la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'assicurato ha raggiunto l'età pensionabile, si dispone la risoluzione del rapporto di lavoro con il dipendente Pivetti Adelia, con decorrenza 1° dicembre 2022 (ultimo giorno lavorativo 30 novembre 2022), per soprappiù conseguimento dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia;

Ritenuto pertanto di dover quindi procedere ad istruire la pratica di pensione nel rispetto delle istruzioni fornite dalla Circolare INPS n. 54/2016;

Richiamati:

- l'art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- la Circolare INPS n. 54/2016;
- la Circolare INPS n. 62/2018;
- il D. Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato,

1. Di collocare a riposo, a far data 1° dicembre 2022 (ultimo giorno lavorativo 30 novembre 2022), di OMISSIS O.S.S. dipendente a tempo pieno e indeterminato di questo ente inquadrato nella cat B1 con il profilo professionale di operatore socio sanitario, fatto salvo diverse normative ed eventuali comunicazioni da parte dell'Inps.

2. di dare atto che, alla data di cessazione indicata, il dipendente integra i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia avendo un'età anagrafica di anni 67 ed un'anzianità contributiva complessiva superiore ad anni 20 considerato che, come da domanda presentata dalla Sig.ra OMISSIS in data 21/06/2022 e da noi protocollata in data 23/06/2022 (prot. nr. 618), è stata richiesta una pensione di vecchiaia in cumulo L. 228/2012 e L. 232/2016 con i periodi contributivi Inps Gestione Privata e Inps Gestione Pubblica.

3. di disporre la trasmissione all'INPS – Gestione Dipendenti Pubblici del presente provvedimento unitamente alla pratica necessaria alla determinazione della prestazione pensionistica per quanto di competenza;
4. Di disporre la predisposizione della documentazione utile ai fini del conseguimento, da parte dell'interessata, del trattamento di quiescenza e previdenza.

IL DIRETTORE
CAVION dr.ssa Barbara